

Il "Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici" è un Fondo obbligatorio integrativo dell'Assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti.

Dal 1998, le prestazioni a carico del fondo, si conseguono esclusivamente in presenza dei requisiti (anagrafici e contributivi) e, con la decorrenza previsti dalla disciplina del fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria.

## **SOGGETTI ASSICURATI**

Sono iscritti al Fondo gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione tributi e delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici.

L'iscrivibilità è legata alla particolare attività svolta dal lavoratore (riscossione dei tributi nazionali e locali), indipendentemente dalle modifiche normative che nel tempo hanno variato la figura del datore di lavoro (esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, concessionari, Equitalia e altre società addette alla riscossione).

## **CONTRIBUZIONE**

L'anzianità contributiva nel Fondo esattoriali è espressa in anni, mesi e giorni.

I versamenti al fondo integrativo sono contestuali a quelli al Fondo pensione lavoratori dipendenti.

Non è prevista la contribuzione figurativa nel fondo.

Per l'iscritto che cessi dal servizio e possa far valere 10 anni di contribuzione effettiva nel fondo è prevista la facoltà di prosecuzione volontaria.

## **PENSIONI**

La liquidazione delle prestazioni pensionistiche è subordinata al perfezionamento del requisito anagrafico e contributivo richiesto nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'AGO contestualmente a quelli previsti dal fondo.

La pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e l'integrazione a carico del Fondo sono pagate in unica soluzione e costituiscono, nei confronti degli iscritti, un'unica pensione complessiva.

## **PENSIONI DI VECCHIAIA**

Hanno diritto alla pensione di vecchiaia integrativa ES i lavoratori che, perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi nel FPLD dell'assicurazione generale obbligatoria siano iscritti al Fondo esattoriali e possano far valere 15 anni di contribuzione integrativa ES.

## **PENSIONI DI INVALIDITA'**

L'iscritto al fondo esattoriali per avere diritto al trattamento di invalidità deve:

- essere riconosciuto invalido in costanza di assicurazione obbligatoria o volontaria al Fondo;
- far valere almeno 5 anni di contribuzione di cui 3 nell'ultimo quinquennio;
- cessare dal servizio;
- presentare domanda entro un anno dalla cessazione dal servizio o dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo.

La liquidazione della prestazione a favore dell'iscritto che presenta la domanda in costanza di servizio è subordinata alla cessazione del rapporto di lavoro entro un mese dalla ricezione della comunicazione di avvenuto riconoscimento dello stato dell'invalidità, a pena di decadenza del diritto.

La pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo alla cessazione dal servizio o da quello del mese successivo alla domanda, se presentata dopo la cessazione.

Gli iscritti al Fondo esattoriali non possono conseguire le prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria senza che siano perfezionati anche i requisiti richiesti dal Fondo.

Pertanto, la cessazione dal servizio rappresenta una condizione indispensabile per la liquidazione dell'assegno ordinario a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Il riconoscimento dell'invalidità nel fondo è un provvedimento che ha carattere definitivo. Il diritto alla pensione di invalidità a carico del Fondo non viene meno nel caso di revisione dell'assegno ordinario di invalidità e della pensione ordinaria di inabilità che comporti la revoca o la riduzione del trattamento a carico dell'AGO: in tali ipotesi l'onere delle prestazioni ricade unicamente sul Fondo.

## **PENSIONE AI SUPERSTITI**

Hanno diritto alla prestazione i superstiti:

- di pensionato;
- di assicurato, in presenza di 5 anni di contribuzione al Fondo di cui 3 nel quinquennio precedente il decesso;
- di assicurato che alla data del decesso possa far valere 15 anni di contribuzione versata nel Fondo.

Le norme che regolano la misura e la decorrenza del trattamento sono quelle in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

## PENSIONE ANTICIPATA

La normativa del Fondo Esattoriali non prevede la liquidazione della pensione di anzianità/anticipata a carico del Fondo stesso. Gli iscritti al Fondo che possano far valere almeno un contributo nell'assicurazione generale obbligatoria, figurativo o effettivo, per attività non esattoriale, possono avvalersi della facoltà di ricongiunzione nell'AGO, dei periodi di iscrizione al Fondo stesso. Attraverso tale ricongiunzione è possibile richiedere la liquidazione della pensione di anzianità a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti con la conseguente perdita del diritto ad ottenere, al compimento dell'età pensionabile, la pensione di vecchiaia a carico del Fondo speciale.

## CALCOLO DELLA PENSIONE

Gli iscritti al Fondo esattoriali conseguono una pensione annua complessiva comprendente la pensione annua dovuta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria in relazione ai periodi riconosciuti utili nell'assicurazione medesima. Tuttavia, qualora la quota di pensione a carico dell'AGO risulti di importo più elevato rispetto a quella calcolata secondo le norme del fondo viene posta in pagamento la sola pensione a carico dell'AGO.

## QUANTO SPETTA

Il trattamento pensionistico ES è costituito pertanto da due quote:

- la pensione dovuta a carico dell'AGO;
- l'eventuale integrazione dovuta dal Fondo.

La quota di pensione AGO viene calcolata applicando le norme che disciplinano la liquidazione delle prestazioni in favore dei lavoratori dipendenti comuni.

La pensione annua complessiva è pari a 1/35 del 65% della retribuzione dell'ultimo mese di servizio rapportata ad anno per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo con un massimo di 35 anni.

La retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione annua complessiva non può essere di ammontare superiore alla media delle retribuzioni percepite dall'iscritto nell'ultimo triennio di servizio, maggiorata del 20%

Qualora la pensione così calcolata risulti d'importo inferiore all'ammontare della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria all'iscritto spetta una pensione di importo pari a quest'ultima.

### Quota AGO "esclusiva"

La pensione complessiva, qualora l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria contributi per rapporti di lavoro diversi da quello esattoriale o versamenti volontari, è aumentata di una somma pari alla differenza tra l'importo della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria effettivamente liquidata e la pensione che sarebbe stata liquidata dall'assicurazione stessa senza i predetti contributi, fino alla concorrenza della misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 65% della retribuzione utile a pensione.

## RIMBORSO CONTRIBUTIONE

*Cessazione dal servizio prima del raggiungimento del requisito minimo di contribuzione per la pensione vecchiaia*

L'iscritto al Fondo che cessa dal servizio senza aver raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia richiesto dal Fondo (15 anni), se non si avvale della facoltà di prosecuzione volontaria, può chiedere il rimborso del 75% dei contributi integrativi versati (senza maggiorazione di interessi e detratte le imposte).

Il rimborso deve essere richiesto non prima che sia decorso un anno dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro o dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo volontario versato e, non oltre un quinquennio dalle date predette.

*Cessazione dal servizio in presenza del requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia*

Anche l'iscritto al Fondo che al momento della cessazione dal servizio possa far valere il requisito minimo di contribuzione per il pensionamento di vecchiaia richiesto dal fondo (15 anni) può chiedere il rimborso dei contributi integrativi, sempreché non sia decorso il quinto anno precedente il compimento dell'età pensionabile secondo le norme del Fondo.

Al riguardo si ribadisce che dal 1° gennaio 1998, per gli iscritti al fondo esattoriali i trattamenti pensionistici si conseguono esclusivamente in presenza dei requisiti previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza. Pertanto, per determinare il termine entro il quale il soggetto può legittimamente richiedere il rimborso si dovrà fare riferimento ai nuovi requisiti previsti nell'AGO.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Legge 2 aprile 1958 n.377

Legge 29.07.71 n. 587

Legge 27.12.1997 N.449, art 59